

CIRCOLARE SERIE AGEVOLATO N. 20/2019 SERIE AUTO N. 23/2019 SERIE FISCALE N. 31/2019 SERIE IMMOBILIARE N. 7/2019 SERIE LEGALE N. 54/2019 ALLA DIREZIONE GENERALE DI TUTTE LE ASSOCIATE

Roma, 24 dicembre 2019

Oggetto: Manovra di Bilancio 2020. Ddl Bilancio 2020. Novità di interesse per leasing e noleggio

Rif. Nomativi: Disegno di Legge di Bilancio - AS 1586 trasmesso alla Camera dei Deputati (in allegato);

Rif. Assilea: Circolare Serie Fiscale n. 6/2012; Circolare Serie Fiscale n. 2/2016; Circolare Serie Auto n. 11/2017; Circolare Serie Fiscale n. 2/2018;

Vi informiamo che il 16 dicembre u.s., il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge d'iniziativa del Governo che - trasmesso alla Camera - è stato esaminato in seconda lettura a partire da mercoledì 18 dicembre u.s.

All'alba di questa mattina, l'Aula della Camera si è espressa definitivamente in favore della questione di fiducia posta dal Governo sul testo del Ddl di Bilancio 2020 (<u>C.2305</u>)¹ così come approvato dal Senato.

L'Associazione ha ritenuto pertanto utile fornirvi una prima tempestiva descrizione e analisi delle principali misure di interesse per il settore del leasing e del noleggio, riservandoci di fornire ulteriori dettagli esplicativi allorquando la Legge di Bilancio sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Nel rimandarVi pertanto alla lettura dell'unito appunto, rimaniamo come di consueto a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento di dettaglio occorresse e, porgendovi cordiali saluti, cogliamo l'occasione per augurarvi un sereno Natale.

Il Direttore Generale Luigi Macchiola

1

https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice_eleg.18.pdl.camera.2305.18PDL0086911&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=2305-e-sede=-e-tipo=#BL



Indice

Articolo 1, commi 2 e 3 - Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA	3
Articolo 1, commi 4, 772 e 773 - <i>Deducibilità IMU</i>	3
Articolo 1, comma 6 - Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato	3
Articolo 1, commi 85-88 – Green New Deal	4
Articolo 1, comma 89 – Garanzia dello Stato connessa al Fondo InvestEU	4
Articolo 1, commi 107-109 – Green Mobility	4
Articolo 1, commi 113-117 – Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli	5
Articolo 1, comma 118 - Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli im	
Articolo 1, comma 123 - Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole	
Articolo 1, comma 175 - Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia	
Articolo 1, commi 184-197- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	7
Articolo 1 commi 198-209 - Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovetecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	
Articolo 1, commi 210-217 - Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0	g
Articolo 1 comma 218 - Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia	10
Articolo 1, commi 226-229 – Nuova Sabatini, investimenti al SUD e investimenti eco-soste delle PMI	
Articolo 1, comma 287 - Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese	11
Articolo 1, comma 300 - Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipaz manifestazioni internazionali di settore	
Articolo 1, comma 319 - Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorne	o 11
Articolo 1, comma 445 – Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti")	13
Articolo 1, commi 632 e 633 - Fringe benefit auto aziendali	14
Articolo 1, commi 687 e 688 - Documento unico di circolazione	14
Articolo 1, commi 712-715 - Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES	
Articolo 1, comma 725 e 726 - IVA noleggio imbarcazioni da diporto	16
Articolo 1. commi 738-783 - Unificazione IMU TASI	17



Articolo 1, commi 2 e 3 - Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA

È prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 dell'aumento delle aliquote IVA; infatti, per il 2021 e 2022 si prevede l'aumento dell'IVA "agevolata" di due punti percentuali dal 10 al 12% ed un aumento dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

Articolo 1, commi 4, 772 e 773 - Deducibilità IMU

Il comma 4, sostituendo l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 in tema di deducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, stabilisce la deducibilità dell'IMU nella misura del 50% nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, pertanto nell'anno 2019. Il successivo comma 773, stabilisce, in via transitoria, che la deduzione per gli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applichi nella misura del 60 % per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Articolo 1, comma 6 - Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato

Il comma 6 modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale, al fine di rendere permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento della misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

La cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva - pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti - dell'Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell'immobile). Non sono dovute l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

È prevista una aliquota ridotta per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa, inizialmente fissata al 15 per cento dal decreto-legge 102/2013 e successivamente ridotta al 10 per cento dal decreto-legge n. 47 del 2014 fino al 2017. Con la legge di bilancio 2018 l'aliquota al 10 per cento è stata prorogata per ulteriori 2 anni (2018 e 2019).



Articolo 1, commi 85-88 - Green New Deal

I commi in oggetto istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che il Dicastero potrà impiegare per concedere una o più garanzie a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Le modalità di intervento saranno regolate con uno o più decreti interministeriali.

Articolo 1, comma 89 - Garanzia dello Stato connessa al Fondo InvestEU

La norma è collegata alla proposta di regolamento europeo che istituisce il programma InvestEU (COM (2018) 439), che fa parte del pacchetto di misure settoriali collegate al nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 dell'Unione Europea. Il relativo Fondo, che sostituirà il Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe fornire una garanzia dell'UE al fine di mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto molteplici forme e un sostegno agli investimenti strategici.

Il comma 89, in particolare, stabilisce che lo Stato possa concedere la garanzia prevista dall'articolo 1, comma 822, della 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) anche in complementarietà con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale di volta in volta vigente.

Sarà il MEF a stabilire, mediante decreto di natura non regolamentare, i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della suddetta garanzia di Stato.

Articolo 1, commi 107-109 - Green Mobility

Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, i commi in oggetto stabiliscono che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Tali disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.



Articolo 1, commi 113-117 – Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli

È previsto lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada.

In dettaglio, lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al R.E.N. (Registro elettronico nazionale), si aggiunge alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto ed ha l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltre che di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada (comma 113).

Ai sensi del comma 114 i contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati dall'entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di cat. M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI (di cui al Reg. CE n. 595/2009).

Articolo 1, comma 118 - Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili

La misura introduce un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio.

Articolo 1, comma 123 - Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole

È istituito un fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma. È interessante osservare che la disposizione si applica:

 alle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del DPR 917/1986 (TUIR) oppure



 ai soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. n. 232/2016² (legge di bilancio 2017).

Articolo 1, comma 175 - Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia

La norma dispone la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti: a) per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, b) di ristrutturazione edilizia, c) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

- a) Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica: è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.
 - È analogamente disposta la proroga della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché altresì per l'anno 2020 la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis dell'articolo 14, D.L. 63/2013).
- b) Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia: la norma in esame modifica l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia³.
 - È analogamente disposta la proroga al 2020 della detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

² Beni immateriali, software dell'Industria 4.0

³ Manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale); ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle barriere architettoniche; prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico; risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; adozione di misure antisismiche; bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.



Articolo 1, commi 184-197- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Nella Manovra di Bilancio 2020 ha avuto luogo la trasformazione di iper e super ammortamento in credito d'imposta a intensità crescente, puntando ad incentivare di più rispetto agli anni precedenti gli investimenti in formazione 4.0 e in trasformazione tecnologica e digitale.

Alle imprese⁴ che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 - a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti (ovvero di un maxi-canone in caso di locazione finanziaria) in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta

- per gli investimenti aventi ad oggetto i beni che precedentemente godevano del super-ammortamento (beni materiali strumentali NON appartenenti all'Industria 4.0 e quindi NON ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nella misura del 6 per cento del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
- per gli investimenti aventi ad oggetto i beni che precedentemente godevano dell'iper-ammortamento (beni materiali strumentali appartenenti all'Industria 4.0 e quindi ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (i software), nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro⁵.

_

⁴ Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio spettante, tuttavia, è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Segnaliamo che il credito in commento si applica anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, <u>purché abbiano ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) dell'Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).</u>

⁵ Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all' allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Ricordiamo anche che a partire dal 2020 le imprese agricole che investissero in tali beni beneficerebbero anche del fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole (cfr, comma 123 sopra)



Restano invece assoggettati al beneficio del super-iper ammortamento secondo la previgente disciplina tutti gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero consegnati entro il 30 giugno 2020 (in caso di super) ovvero entro il 31 dicembre 2020 (in caso di iper) a condizione (per questi ultimi due casi) che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% (ovvero di un maxi-canone in caso di locazione finanziaria).

Sono esclusi⁶ dalla nuova formulazione dell'agevolazione 2020 gli investimenti relativi ai veicoli di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR) e pertanto sono esclusi i veicoli tanto che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), quanto che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali (di cui al comma 190 e cioè quelli dell'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a quello di avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per gli investimenti di cui ai beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017).

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Articolo 1 commi 198-209 - Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese

Viene introdotta la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019. Il credito di imposta è riconosciuto: per le attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo; - per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo; - per le attività di innovazione

-

⁶ Continuano ad essere esclusi dal beneficio poi i beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi); fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (materiale rotabile, ecc..) e i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.



tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo; per le attività di *design* e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo.

Articolo 1, commi 210-217 - Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0

Prorogato al 2020 il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi annuali del credito medesimo ed eliminando l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Ricordiamo che il beneficio - introdotto originariamente dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 27.12.2017, n.205) a favore delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato nonché dal settore economico in cui operassero era calcolato sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione specifici su tecnologie "Impresa 4.0".

Originariamente (con la sua introduzione nel 2018) previsto fino ad un importo massimo annuale di euro **300.000** per ciascun beneficiario, oggi invece con la nuova riformulazione sono state previste delle **rimodulazioni del limite massimo annuale del credito** da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro);
- nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

-

⁷ Spese di formazione, quindi, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 ed erogate da soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, ma anche – in virtù della nuova formulazione edizione 2020 - spese di formazione commissionate agli Istituti tecnici superiori.



Articolo 1 comma 218 - Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia

La disposizione reca la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici - delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo - succedutisi dal 24 agosto 2016 che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi. In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. Ricordiamo infatti che l'art. 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (art.1, commi 98 e successivi, della legge n. 208/2015).

Articolo 1, commi 226-229 – Nuova Sabatini, investimenti al SUD e investimenti eco-sostenibili delle PMI

Con i commi indicati, il Legislatore ha previsto un rifinanziamento della Nuova Sabatini per complessivi 540 milioni di euro con riguardo al periodo 2020-2025.

Una quota pari al 30 per cento di tali risorse è riservata alla concessione dei contributi a fronte degli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. investimenti "Impresa 4.0").

Se l'investimento innovativo è realizzato nel Mezzogiorno⁸, la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui sopra.

Una quota pari al 25 per cento delle stesse risorse è destinata poi a favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento.

Sui finanziamenti concessi a valere sulle risorse delle riserve non utilizzate, la garanzia del Fondo di Garanzia è concessa a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

_

⁸ Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia



Articolo 1, comma 287 - Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese

A valere dal periodo di imposta 2019 (attualmente in corso) in avanti, è ripristinato il c.d. aiuto alla crescita economica – ACE (ovvero anche conosciuto con terminologia anglosassone *Allowance for Corporate Equity*), che come si ricorderà era stato originariamente istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 (il c.d Salva-Italia) e successivamente abrogato dalla legge di bilancio 2019. La disciplina viene ora, come detto, ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che l'avevano soppressa per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legate al reinvestimento degli utili (si pensi fra tutte alla c.d. mini-Ires).

Il beneficio spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva e consiste nel consentire di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

In estrema sintesi, dal punto di vista applicativo, a partire dall'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE (frutto della somma algebrica tra incrementi e decrementi di patrimonio), l'importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un'aliquota percentuale, che viene fissata all'1,3 per cento dal comma in esame.

L'agevolazione, appare utile ricordarlo, è cumulabile con il nuovo credito di imposta di cui ai commi 184-197 (cfr. *supra*).

Articolo 1, comma 300 - Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane, pari al 30 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

Articolo 1, comma 319 - Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo: cfr. Circolare Assilea Serie Fiscale n. 2/2018).

L'agevolazione spetta alle imprese che acquisiscono, anche in locazione finanziaria, determinati beni strumentali nuovi⁹ destinati a strutture produttive ubicate nelle zone

⁹ Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto ovvero alla locazione finanziaria di beni strumentali nuovi – facenti parte di un progetto di investimento di cui art. 2, commi 49,50 e 51 regolamento UE 651/2014



assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Ricordiamo che ai fini della determinazione del credito di imposta:

- occorre assumere la quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato;
- per la misura del credito di imposta il comma 98 stabilisce che questo sia riconosciuto:
 - nella misura massima del 20% per le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti ed un fatturato <= 7 milioni di euro);
 - nella misura del 15% per le medie imprese (con meno di 250 dipendenti ed un fatturato <= 40 milioni di euro):
 - nella misura del 10% per le grandi imprese.
- viene individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali e cioè:
 - 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
 - 5 milioni di euro per le medie imprese;
 - 15 milioni di euro per le grandi imprese;

Il credito di imposta non è cumulabile con aiuti de minimis ovvero con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.¹⁰

Segnaliamo altresì dal punto di vista applicativo, che l'Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato le indicazioni per la presentazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno¹¹ nonché la circolare del 13 aprile 2017 n. 12 interpretativa della disciplina agevolativa¹².

della Commissione del 17/6/2014 – ed in particolare macchinari, impianti ed attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti ovvero che vengono impiantate nel territorio; di conseguenza, sono esclusi gli immobili ed i mezzi di trasporto a motore.

To Ricordiamo altresì, con riguardo agli investimenti realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria, che la norma originaria prevede che occorre assumere come costo del bene quello sostenuto da parte della società di leasing (locatore) per l'acquisto del bene ed è specificato che il costo non comprende le spese di manutenzione; e ciò in conformità a tutte le precedenti leggi agevolative, che hanno sempre considerato quale costo da assumere ai fini dei benefici quello sostenuto dalla società concedente.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296329/Provvedimento+14+aprile+2017+cred ito+mezzogiorno_Provvedimento+n.+76099+del+14+aprile+2017.pdf/a1cde5cc-fcb6-3528-a46c-8c643a6f7011

12 https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b773A4228-9DCB-4F97-9F89-29CF36909A08%7d



Articolo 1, comma 445 – Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti")

Con il comma in oggetto, le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati di cui all'art. 7.1 della legge n. 130/1999 vengono estese, su istanza del debitore, alle cessioni di crediti deteriorati effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto.

Inoltre, ancora all'art. 7.1 della legge n. 130/1999, dopo il comma 8, viene aggiunto il comma 8-bis, che estende il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater (limite di cinque anni dalla data di acquisto - e comunque non inferiore alla durata della locazione - entro il quale l'immobile ceduto in garanzia deve essere trasferito per poter beneficiare del pagamento di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) a quindici anni dalla data di acquisto e comunque a un periodo non inferiore alla durata della locazione, nel caso in cui l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua a essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.



Articolo 1, commi 632 e 633 - Fringe benefit auto aziendali

Modificato il regime di tassazione del **fringe benefit sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti** per cui ne è modulata la rilevanza fiscale nel modo che segue (conseguente alla modifica dell'art. 51, comma 4, lett. a) del d.P.R. 917/1986):

- per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020¹³, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente è assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno:
- in caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30 per cento dell'importo (in linea con la legislazione vigente);
- in caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021;
- infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021.

Il comma 633 stabilisce infine che la disciplina vigente (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l'applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Articolo 1, commi 687 e 688 - Documento unico di circolazione

È previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione. Il completamento dell'operazione di graduale passaggio è previsto comunque entro il 31 ottobre 2020.

Nell'anticipare che la scrivente Associazione pubblicherà a breve una circolare esplicativa in materia contenente una ricognizione complessiva degli esiti dei diversi tavoli di lavoro ai quali ha preso fattivamente parte nel corso del 2019 unitamente alle sigle rappresentative della filiera automotive, nonché alle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ricordiamo che il Documento Unico di Circolazione introdotto

¹³ Resta pertanto ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.



inizialmente dal decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 (cfr. Circolare Serie Auto n. 11/2017) avrebbe dovuto entrare in vigore originariamente al 1° luglio 2018, ma è stato dapprima differito **dalla legge di bilancio per il 2018** al 1° gennaio 2019 e, successivamente, dalla legge di bilancio per il 2019 **al 1° gennaio 2020**.

In base all'art. 1 (Documento unico di circolazione e di proprietà) del D.Lgs. n. 98 del 2017, a **decorrere dal 1º gennaio 2020**, infatti, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il **documento unico** contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.

Con la norma qui in commento pertanto è previsto dal punto di vista applicativo un graduale inserimento delle novità nel tessuto operativo di settore.

Articolo 1, commi 712-715 - Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES

È disposto il **differimento** delle percentuali di **deducibilità**, a **fini IRES e IRAP**, previste da alcune norme di legge:

- la percentuale di deducibilità, pari al 12 per cento, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, slitta ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi;
- la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che nasce dalla prima applicazione dell'IFRS 9, slitta al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028;
- la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, originariamente stabilita per il 2019, che viene spostata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

Per la determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, non si tiene conto delle disposizioni citate.



Articolo 1, comma 725 e 726 - IVA noleggio imbarcazioni da diporto

I due commi in commento intervengono per stabilire che ai fini dell'applicazione dell'IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Unione europea va dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova e non presunta (come invece avviene attualmente con applicazione di Iva c.d forfettizzata in base alle dimensioni e alla propulsione delle unità da diporto)¹⁴. La norma interviene pertanto sui criteri di interpretazione della territorialità dell'Iva in caso di locazione, noleggio e simili a breve termine (cioè entro i 90 giorni).

Com'è noto infatti ai sensi dell'art. 7 quater, comma 1, lett. e) "le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato."

Segnaliamo che una tale misura contenuta nel ddl di Bilancio 2020 si è resa necessaria all'indomani della procedura di infrazione aperta da parte della Commissione europea nei confronti (tra le altre) dell'Italia e in virtù della volontà del nostro Paese di adeguarsi;¹⁵ la norma quindi fa riferimento a **criteri di effettività** per determinare la base imponibile dei servizi in esame da assoggettare a tassazione nello Stato, in sostituzione di quelli forfettari che, in via presuntiva e a fini di semplificazione, erano applicabili in base alla citata circolare n. 49/2002.

La disposizione in esame si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1°aprile 2020.

-

¹⁴ La circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 dell'Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni necessarie per l'applicazione della disposizione richiamata. In particolare, la circolare specifica che considerato che la rilevanza territoriale ai fini dell'assoggettamento ad IVA delle predette prestazioni è limitata all'utilizzo dei mezzi di trasporto in acque territoriali unionali, e tenuto conto della obiettiva difficoltà a seguire con precisione gli spostamenti degli stessi, si è ritenuto utile enucleare alcune percentuali presuntive di tassazione dei relativi corrispettivi basate sulla lunghezza e sul tipo di propulsione.

¹⁵ La Commissione europea ha infatti stabilito che l'attuale normativa UE in materia di IVA autorizza esenzioni fiscali per i servizi quando l**'uso e la fruizione effettivi hanno luogo al di fuori dell'Unione**, ma non consente di applicare **una riduzione forfettaria generale senza una prova** del luogo in cui il servizio è **effettivamente utilizzato.**



Articolo 1, commi 738-783 - Unificazione IMU TASI

Le disposizioni di cui ai commi da 738 a 783 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo, l'IMU e la TASI, il tributo per i servizi indivisibili, facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. Viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende l'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche. L'effetto principale delle norme in esame è dunque quello di eliminare la TASI.

Per quanto concerne i contratti di locazione finanziaria, è ribadito che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Vi anticipiamo che nel mese di gennaio 2020 sarà convocato un Gruppo di Lavoro per discutere sul tema in parola.